

Novità fiscali del 25 luglio 2008: deduzione intera sulle spese telefoniche sicuramente aziendali; nullo l'avviso di accertamento indicante solo le aliquote IRPEF minima e massima applicate; manovra estiva: via libera dalla Camera; plusvalenze sulla cessione di terreni lottizzati

Pubblicato il 25 luglio 2008

Indice:

- 1) Processi verbali di constatazione: Novità solo per le consegne fatte dal 25/06/2008**
- 2) E' nullo l'avviso di accertamento indicante solo le aliquote IRPEF minima e massima applicate**
- 3) Manovra estiva: Via libera dalla Camera**
- 4) Ridotto il prelievo fiscale sul TFR**
- 5) Plusvalenze sulla cessione di terreni lottizzati**
- 6) Deduzione intera sulle spese telefoniche sicuramente aziendali (in tali casi non si deve rispettare il limite del 80%)**

1) Processi verbali di constatazione: Novità solo per le consegne fatte dal 25/06/2008

Il Maxi emendamento al D.L. n. 112/2008, in sede di conversione, ha previsto la possibilità di adesione ai processi verbali di constatazione (PVC) solo per i verbali consegnati al contribuente (e non notificati) a decorrere dal 25 giugno 2008, data di entrata in vigore del decreto legge.

Il contribuente dovrà manifestare la totale adesione al verbale entro 30 giorni dalla consegna.

Solo per i citati PVC consegnati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 112/2008, il termine per l'adesione è stato fissato al 30 settembre 2008.

Inoltre, il termine per la notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale relativo ai verbali consegnati al contribuente fino al 31 dicembre 2008 è stato prorogato al 30 giugno 2009.

Le modalità per effettuare la comunicazione dell'adesione da parte del contribuente, saranno definite da apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate che sarà emanato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione. (*In Seac Editore del 24/07/2008*).

Pace fiscale con limite di tempo

E' possibile beneficiare dell'adesione ai processi verbali di constatazione solo per i verbali consegnati a partire dal 25 giugno scorso.

La previsione è contenuta nel maxi emendamento approvato il 23 luglio 2008 dalla Camera dei deputati e relativo al D.L. 112/2008 in corso di conversione.

Possono essere definiti i processi verbali consegnati al contribuente o al suo rappresentante ovvero ad un soggetto delegato.

Tuttavia il beneficio è stato limitato solo agli atti consegnati a decorrere dall'entrata in vigore del predetto decreto legge, quindi dal 25 giugno del 2008.

Rimane ferma la previsione che il contribuente dovrà manifestare la totale adesione al verbale entro i 30 giorni successivi alla consegna di quest'ultimo.

L'unica eccezione riguarda gli atti consegnati entro la predetta data per i quali il termine per l'adesione è più ampio avendo previsto quale scadenza quella del 30 settembre prossimo.

Le modalità di effettuazione della comunicazione dovranno essere stabilite con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Entro i 60 giorni successivi alla comunicazione dell'adesione l'ufficio notificherà al contribuente l'atto di definizione dell'accertamento parziale con le medesime indicazioni previste per l'accertamento con adesione ordinario.

Tuttavia con il maxiemendamento si prevede che il termine per la notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale relativo ai processi verbali di constatazione consegnati al contribuente fino al 31 dicembre del 2008 viene prorogato fino al 30 giugno del 2009.

Le somme dovute dovranno essere versate entro i 20 giorni successivi dalla redazione dell'atto di definizione.

Viene ritenuto che il predetto termine decorra dalla data di notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale.

Entro la medesima data dovrà essere versata la prima rata in caso di rateizzazione. In questo

caso non è necessario presentare alcuna garanzia.

Sulle rate successive sono dovuti gli interessi calcolati al saggio legale.

Secondo quanto previsto dalla norma, l'adesione al processo verbale si perfeziona con la notifica dell'atto di accertamento parziale.

Pertanto la soluzione è diversa dall'adesione ordinaria che si perfeziona attraverso il pagamento delle somme dovute o della prima rata accompagnata dall'apposita garanzia.

(Dario Deotto in Il Sole 24 Ore del 24 luglio 2008)

2) E' nullo l'avviso di accertamento indicante solo le aliquote IRPEF minima e massima applicate

L'avviso di accertamento dell'IRPEF e dell'ILOR che indichi esclusivamente l'aliquota minima e quella massima applicate, e non l'aliquota in concreto applicata, è nullo nel suo complesso.

Secondo la Suprema Corte di Cassazione:

- L'atto di accertamento, relativamente all'IRPEF, deve contenere la precisa indicazione delle

aliquote applicate per la determinazione delle imposte dovute

- la mancata indicazione delle aliquote progressive IRPEF travolge l'intero atto d'imposizione, posto che la base imponibile è la stessa anche ai fini ILOR.

In particolare, la Cassazione ha giustificato tale orientamento poiché il DPR 600/73 indica compiutamente i requisiti essenziali dell'avviso di accertamento, comprendendovi tutte le componenti che evidenziano il collegamento dei presupposti d'imposta alla determinazione in concreto e quantitativa dell'imposta netta.

In tale quadro normativo, il contribuente deve essere in grado di potere facilmente determinare l'imposta netta richiesta con l'avviso di accertamento, non essendo sufficiente a tal fine l'indicazione delle aliquote minima e massima, né il generico riferimento alla tabella allegata al D.P.R. n. 600/73.

Da ricordare, infine, che a tale orientamento **consolidato**, se ne contrappone un altro di tipo "minoritario" (oltre che assai criticabile), secondo il quale sarebbe legittimo l'avviso di accertamento contenente l'indicazione delle sole aliquote minima e massima applicate (e l'allegazione della tabella delle aliquote progressive per scaglioni vigenti) e l'esposizione della metodologia utilizzata per la determinazione dell'imposta dovuta, giacché non comprimerebbe l'esercizio del diritto alla difesa del contribuente.

(Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 02/07/2008, n. 18095, in *Ipsoa Editore del 24/07/2008*)

3) Manovra estiva: Via libera dalla Camera

Via libera della Camera dei Deputati al Decreto Legge che compone la manovra economica triennale.

L'approvazione è avvenuta con 305 voti a favore, 265 contrari e 3 astenuti.

Dopo il sì di Montecitorio il provvedimento passerà all'esame del Senato per la seconda lettura.

La definitiva approvazione del provvedimento viene prevista prima della pausa estiva.

Il provvedimento è passato da 85 a 96 articoli e 702 commi, con gli interventi in Commissione, integrati dal Governo con il maxi emendamento, ritoccato più volte prima di arrivare alla stesura definitiva.

Questo di seguito sono talune novità salienti introdotte dal Decreto che sono particolarmente rilevanti nel settore tributario:

Accertamento con adesione

Le somme potranno essere versate a rate e il termine per la comunicazione dell'adesione al fisco passa al 30 settembre 2008.

In caso di notifica dei verbali entro il 31 dicembre 2008 il termine è prorogato al 30 giugno 2009.

Accertamenti

Si punta a effettuare 110.000 accertamenti fiscali in più rispetto a quelli del biennio 2007-2008.

Del pacchetto antievasione fa parte anche il contrasto alle residenze fittizie all'estero.

Assegni e conti correnti

Elevata fino a 12.500 euro (il limite era stato portato a 5mila euro) la soglia massima per l'utilizzo del contante e degli assegni "liberi" (senza la clausola di non trasferibilità). Soppressa la disposizione che prevedeva, per ciascuna girata, l'apposizione del codice fiscale del girante.

Resta, invece, l'obbligo di pagare l'imposta di 1,50 euro per ogni assegno circolare o postale rilasciato in forma libera.

Soppresso l'obbligo per i lavoratori autonomi e i professionisti di tenere un conto corrente bancario o postale per l'esercizio dell'attività.

Assicurazioni

Il prelievo applicabile alle riserve matematiche dei rami vita salirà dallo 0,30% allo 0,35% (solo per il 2008 l'aliquota salirà allo 0,39 per cento).

Si prevede, a titolo di acconto, il versamento a novembre di una imposta pari allo 0,050% delle riserve matematiche iscritte nel bilancio del periodo d'imposta 2007.

Associati in partecipazione

Si estende agli associati in partecipazione lo scambio di dati tra Agenzia delle Entrate e Inps in funzione antievasione.

Benzina

Diventa automatico il meccanismo della sterilizzazione del maggior gettito Iva, conseguente all'aumento del prezzo del petrolio, attraverso la riduzione delle accise, con immediati effetti sul prezzo finale.

E' anche prevista una liberalizzazione per gli impianti di distribuzione che non dovranno più rispettare distanze minime e altri paletti.

Carta d'identità

La carta d'identità avrà durata decennale anziché quinquennale.

Dal 1° gennaio 2010, poi, dovrà essere munita oltre alla classica foto, anche delle impronte digitali.

Cooperative

Aumenta dal 12,50% al 20% la ritenuta sugli interessi corrisposti ai soci persone fisiche.

Cinema

Ripristinato il credito d'imposta cancellato dal precedente decreto fiscale del governo Berlusconi.

Cinque per mille

Aumenta a dotazione per il 5 per mille di 20 milioni nel 2008. Sono anche stati definiti i criteri per individuare i beneficiari 2009.

Tra le novità rientreranno nel 5 per mille anche le fondazioni.

Class action

Prorogata al 1° gennaio 2009 l'entrata in vigore della disciplina sulla «class action», introdotta nell'ordinamento dalla legge finanziaria 2008.

Prevista l'estensione al settore pubblico.

Cumulo redditi-pensione

Totale cumulabilità, a decorrere dal 1° gennaio 2009, tra pensioni dirette di anzianità e redditi da lavoro autonomo e dipendente.

Distretti produttivi

L'applicazione delle norme sui distretti produttivi viene estesa alle catene di fornitura.

Esenzione dai ticket sanitari

Controlli incrociati per verificare le esenzioni dai ticket sanitari.

Se l'autodichiarazione risulterà falsa la Asl recupererà i ticket non versati. Utilizzando la tessera sanitaria si potrà accedere ai dati dell'Agenzia delle Entrate e risalire così al reddito complessivo del nucleo familiare.

Fondi comuni

Aumenta dal 12,50% al 20% dell'imposta sostitutiva per i redditi derivanti da cessione o rimborso di quote di fondi immobiliari chiusi familiari.

Fondi immobiliari chiusi

Quelli familiari sono assoggettati all'imposta patrimoniale dell'1% sul valore netto a partire dal 2008.

Sono esclusi dalla patrimoniale i fondi quotati o con patrimonio netto maggiore di 400 milioni.

Viene aumentata dal 12,50% al 20% la ritenuta sui proventi derivanti da cessione o dal rimborso delle quote dei fondi.

Fondo unico regionale

Sarà istituito un Fondo unico regionale dove confluiranno gli attuali trasferimenti statali alle Regioni.

Si tratta di un provvedimento in vista del **federalismo** fiscale.

Redditi on line

Introdotta nel decreto una sanatoria per la pubblicazione dei redditi dei contribuenti su Internet operata dall'Agenzia delle entrate.

In deroga al divieto, per «gli elenchi, anche già pubblicati, concernenti i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, e comunque fino alla data di entrata in vigore del decreto» la consultazione «può essere effettuata anche mediante l'utilizzo delle reti di comunicazione elettronica».

Riscossione

Si estende agli enti locali che svolgono attività di riscossione delle imposte la possibilità di accesso alla banca dati dell'Agenzia delle Entrate.

Il pagamento di somme dovute all'Erario con assegni scoperti o non pagabili sarà considerato «omesso».

Identica sorte per i pagamenti con carta di credito se il gestore della carta non garantirà sulla relativa provvista finanziaria.

Robin tax

Rispetto alla versione di entrata sono state eliminate l'ulteriore royalty sulla produzione di idrocarburi e il suo acconto a novembre e il conferimento allo Stato dal 2009 di una quota, espressa in barili, pari all'1% delle produzioni annue ottenute a decorrere dal 10 luglio 2008 dalle concessioni di coltivazioni di idrocarburi.

Introdotta anche l'esenzione dall'addizionale Ires di chi opera in via marginale nei settori petrolifero e dell'energia o produce energia con fonti rinnovabili, mentre diventa più pesante il conto per le società che abbiano optato per la tassazione di gruppo perché viene chiarito che l'imposta dovrà essere versata dalle singole società.

Social card

Istituita la carta acquisti per sostenere i pensionati al minimo e le fasce a basso reddito della popolazione.

L'aiuto é rivolto soltanto ai cittadini italiani.

Si tratterà di una carta prepagata per gli acquisti alimentari e per pagare le bollette energetiche. Viene finanziata dal gettito della Robin tax e da quota del fondo alimentato dai conti correnti dormienti.

Stock option

Viene reintrodotta l'esclusione dei redditi derivanti da stock options dalla base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali.

Strumenti metrici

La verifica sarà di competenza dei Comuni e non più delle Camere di Commercio.

4) Ridotto il prelievo fiscale sul TFR

E' stato ridotto il prelievo fiscale per i rapporti di lavoro cessati dopo il 31 marzo 2008 ciò a seguito del Decreto 20 marzo 2008 del ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha introdotto una nuova detrazione d'imposta in relazione ai trattamenti di fine rapporto il cui diritto alla percezione sorge dall'1/4/2008.

La detrazione

La detrazione è pari a:

- 70 euro, se il reddito di riferimento non supera 7.500 euro

- $50 + [20 \times (28.000 - \text{reddito di riferimento}) : 20.500]$ euro, se il reddito di riferimento è compreso tra 7.500 e 28mila euro

- $50 \times [(30.000 - \text{reddito di riferimento}) : 2.000]$ euro, se il reddito di riferimento è compreso tra 28mila e 30mila euro.

Per i rapporti sopra descritti, si assumono le prime quattro cifre decimali.

Il decreto, prevede che, se il contribuente ha destinato l'intero Tfr al fondo pensione, la detrazione, calcolata sul Tfr maturato, spetta sulle "Altre indennità" connesse alla cessazione del rapporto di lavoro (indennità di preavviso, indennità di non concorrenza eccetera); se invece la destinazione del Tfr al fondo è solo parziale, la detrazione spetta solo sul trattamento di fine rapporto.

Il decreto prevede che il dipendente, su richiesta del sostituto, attesti di non aver già fruito della detrazione per altri Tfr riferiti ad altre cessazioni avvenute nello stesso anno. La detrazione spetta anche in caso di erogazione a eredi del lavoratore, giacché va calcolata sull'intero Tfr maturato dal deceduto.

Inoltre, il decreto chiarisce che la detrazione non spetta per le "Altre indennità" non connesse alla cessazione del rapporto di lavoro; la stessa deve essere riconosciuta in sede di acconto, ma non in sede di anticipazione del Tfr.

Il risparmio d'imposta spetta anche per i Tfr erogati da datori di lavoro che non rivestono la qualifica di sostituti d'imposta; in tal caso, la detrazione sarà goduta in occasione del pagamento dell'acconto da versare in sede di dichiarazione dei redditi.

(Notiziario dell'Agenzia delle Entrate del 24/07/2008 sul Decreto Ministero Economia e Finanze 20 marzo 2008)

5) Plusvalenze sulla cessione di terreni lottizzati

Le plusvalenze derivanti dalla cessione di terreni acquisiti in successione, con la stipula della relativa convenzione di lottizzazione, devono essere calcolate considerando come costo di acquisto il valore normale dei terreni, risultante in perizia, riferito alla data in cui il Comune ha rilasciato l'autorizzazione e che va considerata quale inizio della lottizzazione.

Anche i soggetti residenti in Brasile dovranno dichiarare in Italia tali redditi sulla base della convenzione tra Italia/Brasile per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali.

Redditi diversi e terreni lottizzati

Come è noto l'art. 67 del TUIR, disciplina, tra i redditi diversi da assoggettare a tassazione, le:

- Plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale dei terreni e degli edifici;
- le plusvalenze realizzate a seguito di cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.

Riguardo la determinazione delle plusvalenze, l'art. 68 del TUIR stabilisce, in linea generale, che la plusvalenza è data dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.

Tuttavia, per i **terreni lottizzati** che sono stati acquisiti oltre cinque anni prima dell'inizio della lottizzazione, si assume come prezzo di acquisto il valore normale del terreno al quinto anno anteriore. Se i terreni lottizzati sono stati acquisiti a titolo gratuito il costo è determinato tenendo conto del valore normale del terreno alla data di inizio della lottizzazione o delle opere ovvero a quella di inizio della costruzione.

Per i terreni edificabili (non lottizzati), acquistati per effetto di successione o donazione, si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti, o in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in base alla variazione dell'indice ISTAT.

La **cessione di terreni o fabbricati in seguito a lottizzazione riceve pertanto da parte del legislatore un trattamento fiscale più favorevole**, rispetto alle cessioni di terreni edificabili, di cui all'art. 67, lett. b), del TUIR.

Per i terreni lottizzati, infatti, ai fini della determinazione della plusvalenza, è consentito assumere come costo di acquisto il valore dell'area al momento di inizio della lottizzazione, o al quinto anno anteriore a tale inizio, a differenza di quanto previsto per i terreni edificabili per i quali si assume il costo di acquisto originario (aumentato delle spese e rivalutato in base all'indice ISTAT) o il valore indicato nell'atto di successione o di donazione.

Il criterio previsto in riferimento ai terreni lottizzati, che ha riguardo all'inizio della lottizzazione, consente di ridurre l'onere fiscale nella fase della vendita dei terreni medesimi.

Occorre, quindi, individuare il momento in cui un terreno cessa di essere qualificato semplicemente come "suscettibile di utilizzazione edificatoria" per essere qualificato come "lottizzato".

Al riguardo il piano di lottizzazione è uno strumento urbanistico di attuazione del piano regolatore generale.

Quando il Comune non sia dotato di piano particolareggiato, i privati che intendono procedere alla lottizzazione di un terreno a scopo edificatorio, possono inserirsi nella sequenza di atti e procedimenti in cui si esprime la disciplina urbanistica, presentando appositi piani di lottizzazione contenenti prescrizioni di dettaglio, al fine di armonizzare la loro iniziativa con le scelte pianificatorie degli strumenti urbanistici generali.

In base alla legge urbanistica (legge n. 1150/1942), l'autorizzazione da parte del comune alla lottizzazione di un terreno a scopo edilizio è subordinata alla stipula di una convenzione che stabilisca tutti gli oneri a carico del privato per quanto riguarda la realizzazione delle opere di

urbanizzazione.

Peraltro, la lottizzazione di un'area si completa e diviene perfetta con la stipula della convenzione, (Cass. 14 dicembre 2007, n. 26275).

In particolare la giurisprudenza ha precisato che la convenzione è condizione di efficacia del provvedimento di autorizzazione alla lottizzazione, con la conseguenza che l'autorizzazione del piano di lottizzazione da parte del comune non produce effetti in favore del privato sino a che la stipulazione della convenzione non sia intervenuta.

Una cessione di terreni lottizzati può di conseguenza configurarsi, ai fini dell'applicazione dell'art. 67, lettera a), del TUIR, quando il comune abbia approvato il piano di lottizzazione e sia stata stipulata la relativa convenzione di lottizzazione, dato che questa, con la previsione degli oneri a carico del privato relativi all'urbanizzazione dell'area, completa l'iter amministrativo.

L'autorizzazione comunale alla lottizzazione va assunta peraltro come momento di "inizio" della lottizzazione, ai fini della determinazione delle plusvalenze, di cui all'art. 68, comma 2, del TUIR.

Con riferimento al caso di specie, pertanto, trattandosi di terreni acquisiti per successione, ai fini della determinazione della plusvalenza di cessione dei lotti susseguente alla stipula della convenzione di lottizzazione, i diretti interessati possono considerare quale costo di acquisto il valore normale dei terreni risultante dalla perizia, riferito alla data in cui il comune avrà rilasciato l'autorizzazione, dato che questa va considerata l'inizio della lottizzazione.

Per le modalità di determinazione del valore normale in perizia, occorre, inoltre, fare riferimento alla disciplina contenuta nell'art. 9, comma 3, del TUIR che ne stabilisce i criteri.

Si ricorda che le plusvalenze derivanti dalla cessione di terreni lottizzati devono concorrere come redditi diversi alla formazione del reddito complessivo del cedente nell'anno in cui è percepito il corrispettivo.

Residenti in Brasile

Infine, nel caso di specie, anche i soggetti residenti in Brasile devono dichiarare in Italia i redditi in questione, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett f), del TUIR, secondo cui **si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi diversi derivanti da beni che si trovano nel territorio stesso.**

La stessa convenzione tra Italia e Brasile per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito (ratificata con legge 29.11.1980, n. 844) esprime lo stesso principio, laddove prevede che gli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili sono imponibili nello Stato contraente dove i beni immobili sono situati.

(Agenzia delle Entrate, risoluzione del 24/07/2008, n. 319)

6) Deduzione intera sulle spese telefoniche sicuramente aziendali (in tali casi non si deve rispettare il limite del 80%)

E' possibile dedurre in misura piena dal proprio reddito imponibile i costi di telefonia sostenuti per consentire la trasmissione di flussi dati esclusivamente tra banche e software house per la gestione della loro attività di impresa.

Si tratta di un interessante chiarimento delle Entrate.

In particolare, per le "apparecchiature terminali" non suscettibili, in virtù delle proprie specificità tecniche, di essere utilizzate per finalità diverse da quelle esclusivamente imprenditoriali, i relativi costi sono deducibili secondo le ordinarie regole dettate in materia di determinazione del reddito d'impresa.

Non subiscono quindi il limite di deducibilità del 80%, in particolare, tali apparecchiature non

rientrano nel campo oggettivo di applicazione della previsione di carattere limitativo di cui all'art. 102, comma 9, del TUIR, nel momento in cui per le stesse non sussiste la possibilità di utilizzo o impiego differente da quello per finalità di carattere imprenditoriale.

In sostanza, prevale l'applicazione del principio di inerenza sulla norma antievasiva la cui applicazione - in tali ipotesi - presenta profili di irrazionalità non giustificabili.

Le spese telefoniche che non subiscono limiti di deducibilità

Nel caso di specie, chiarito dall'Agenzia delle Entrate, a seguito di istanza di interpello, la Società che ha presentato la citata istanza fornisce servizi di Informazione a banche, società finanziarie ed aziende industriali.

Nell'esercizio della propria attività, la Società si avvale di linee telefoniche dedicate, tecnologicamente non accessibili dall'esterno; queste linee sono utilizzate dalla Società "in via esclusiva per la trasmissione alle banche clienti dei dati loro necessari per l'erogazione dei servizi bancari".

Più in dettaglio, nell'erogare il servizio "rete trasmissione dati", la Società si avvale di un sistema di distribuzione interna delle informazioni chiamato "Intranet", costituito da appositi dispositivi (i.e. router, switch) che permettono di ottimizzare i processi di comunicazione tra ciascuna banca e la sede della Società nonché tra le sedi delle singole banche e le diverse filiali.

Inoltre, nonostante il predetto sistema di rete sia condiviso tra più banche utenti, la Società, accentrando su di sé l'intestazione delle diverse connessioni e la gestione degli applicativi, mette a disposizione di ciascuna banca una rete privata indipendente, utilizzando le tecnologie disponibili quali Mpls, Vpn, Vrf, Vlan.

Ogni rete privata è separata da quella comune da un apparato hardware o software (c.d. firewall) che garantisce lo scambio di informazioni tra i soli utenti autorizzati, impedendo di conseguenza ogni accesso dall'esterno; in questo modo la rete consente di trasmettere in sicurezza alle singole banche le informazioni che vengono processate dal sistema informativo della Società.

Ne deriva che ogni banca ha l'utilizzo esclusivo della sua "rete privata virtuale" e veicola sulla stessa i propri dati.

La rete virtuale può essere utilizzata da ciascuna sede sia per accedere ad applicazioni internet che per accedere a quelle intranet.

Pertanto, le spese inerenti alla realizzazione e all'impiego delle reti sopra descritte concorrano interamente alla formazione del reddito, non applicandosi la limitazione alla deduzione prevista dall'articolo 102, comma 9, del vigente Tuir.

La conferma alla tesi esposta dal contribuente è arrivata dalla stessa Agenzia delle Entrate: E', quindi, **possibile dedurre in misura piena dal proprio reddito imponibile i costi sostenuti per consentire la trasmissione di flussi dati esclusivamente** tra banche e software house per la gestione della loro attività di impresa.

(Agenzia delle Entrate, risoluzione del 24/07/2008, n. 320)

A cura di Vincenzo D'Andò

Copyright © 2020 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

